



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Area Pareri Geologici e Sismici, Suolo e Invasi
Servizio Geologico e Sismico Regionale

Vincolo Idrogeologico - Direttive 2024 sulle procedure in funzione del
riparto di cui agli artt. 8, 9 e 10 della LR n. 53/98

ALLEGATO 1

Sommario

1.	INTRODUZIONE.....	3
2.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE	3
3.	IL VINCOLO IDROGEOLOGICO IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI	4
4.	IL VINCOLO IDROGEOLOGICO IN SEDE DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE REGIONALE (V.I.A.)	5
5.	IL VINCOLO IDROGEOLOGICO E IL R.R. DEL 18 APRILE 2005, N. 7 "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 2002, N. 39	5
6.	FUNZIONI DELLA REGIONE	6
7.	FUNZIONI DELEGATE AGLI ENTI DI AREA VASTA (PROVINCE E CITTA' METROPOLITANA)	6
8.	FUNZIONI DELEGATE AI COMUNI	7
9.	OPERE DI DIFFICILE CLASSIFICAZIONE	9
10.	OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO.....	9
11.	OPERE CHE INTERESSANO PIÙ COMUNI O PIÙ PROVINCE	9
12.	OPERE CHE INTERESSANO PARZIALMENTE AREE VINCOLATE	10
13.	OPERE COMPLESSE CHE CONTEMPLANO PIÙ COMPETENZE	10
14.	COMUNI SPROVVISTI DELLA DELIMITAZIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO	10
15.	OPERE IN AREE CLASSIFICATE DAI PIANI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I./P.S.A.I.).....	11
16.	INDAGINI PRELIMINARI	11
17.	PERIODO DI VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO	12

1. INTRODUZIONE

Il Vincolo Idrogeologico, istituito dal Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" (G.U. 17 maggio 1923, n. 117), affronta la tematica del dissesto geomorfologico istituendo un vincolo finalizzato alla tutela dei suoli); infatti già l'art. 1 del sopradetto Regio Decreto riporta "Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque."

Successivamente, dal 1923 in poi, il carattere di difesa dell'assetto idrogeologico è andato progressivamente prevalendo sul carattere di vincolo forestale, in particolare dal trasferimento della competenza in materia di Vincolo Idrogeologico alle Regioni, avvenuto con D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, a fronte di una sempre maggiore domanda di uso del territorio a fini insediativi ed infrastrutturali, comportante un altrettanto progressivo impatto negativo sulla sua stabilità.

Dal 1923 agli anni Settanta il contesto ambientale e sociale si era infatti trasformato radicalmente. Se nel 1923 il legislatore dello Stato aveva la preoccupazione prioritaria di tutelare l'integrità dei terreni boscati e saldi dall'attività agricola, allora in forte espansione, essendo nulle o molto limitate le altre attività in grado di generare dissesto sul territorio, dal 1977 il legislatore regionale ha dovuto confrontarsi con una situazione radicalmente trasformata, e purtroppo per buona parte compromessa, in cui le attività edilizia, di viabilità ed infrastrutturale hanno assunto il ruolo di maggiori perturbatrici dell'assetto territoriale.

La competenza regionale sul Vincolo Idrogeologico fu riaffermata dallo Stato attraverso la L.183/1989 e in seguito riconfermata dal comma 5 dell'articolo 61 del D.lgs. 152/2006 (che abroga la L.183/89 con l'art. 175 dal D.lgs. 152/2006) che recita "Le funzioni relative al Vincolo Idrogeologico di cui al Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni".

La Regione Lazio con l'approvazione della L.R. 53/1998 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, 183) ha delegato alle province ed ai comuni, parte delle funzioni amministrative inerenti al rilascio del nulla osta al vincolo idrogeologico su diverse categorie di opere, individuate rispettivamente agli artt. 9 e 10 (elenchi 1 e 2).

I successivi paragrafi hanno lo scopo di interpretare ed esplicitare il dettato normativo della L.R. 53/98 chiarendo alcune problematiche che si sono presentate dal 1998 ad oggi, in coerenza anche con la sopravvenuta normativa regionale in materia forestale costituita dalla L.R. 39/2002 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" e dal relativo R.R. 7/2005.

Sono, inoltre, esplicitate le modalità di presentazione delle istanze di nulla osta e le tipologie di opere sulle quali la competenza è delegata e quelle che rimangono di competenza regionale.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

L'istanza di nulla osta al Vincolo Idrogeologico, accompagnata dalla relativa documentazione progettuale, debitamente firmata dai progettisti/professionisti abilitati e regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali, deve essere trasmessa, ai sensi dell'art. 21 del R.D. n. 1126/26, dal proprietario o dal possessore del terreno (precisando il titolo per cui è legittimato al possesso) o dal legale rappresentante (precisando il titolo per cui è legittimato alla richiesta del Nulla Osta), per il tramite dell'amministrazione comunale territorialmente competente, alla amministrazione competente anche ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. .

L'istanza, in osservanza degli indirizzi sulla dematerializzazione nella P.A. previsti dal D. Lgs n. 82/05 (C.A.D.) e ss.mm.ii., dovrà essere trasmessa mediante PEC, in formato digitale e debitamente siglata dai progettisti/professionisti abilitati e regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali, con allegata la seguente documentazione:

- Dichiarazione del Comune che attesti:
 - l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, per 15 giorni consecutivi dell'istanza e della relativa documentazione progettuale, accompagnata dalle eventuali osservazioni del Comune e dalle eventuali opposizioni pervenute a seguito della pubblicazione;
 - l'avvenuta verifica preliminare della procedibilità dell'istanza ai sensi delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti;
 - l'effettiva sussistenza del Vincolo Idrogeologico nell'area di intervento, esplicitamente asseverata da tecnico incaricato dal soggetto richiedente negli elaborati progettuali previsti a corredo dell'istanza (nel caso di intervento ricadente in Comune sprovvisto di perimetrazione del Vincolo Idrogeologico).

Modulistica e documentazione tecnica redatta secondo:

- quanto riportato nell'allegato 2 della deliberazione, se il nulla osta è di competenza regionale.
- quanto previsto dai singoli regolamenti e/o linee guida provinciali e comunali.

I Nulla Osta e/o le autorizzazioni per le tipologie di opere di cui agli elenchi 1 e 2 classificati con le procedure previste "dall'art 21, RD 1126/26" vengono rilasciati con un atto dell'amministrazione competente entro 180 giorni o nei tempi previsti dalle pertinenti procedure di attivazione delle conferenze di servizi.

Per le tipologie di opere di cui agli elenchi 1 e 2, classificati con le procedure "dell'art 20, RD 1126/26", si procede mediante dichiarazione; qualora l'ente competente non si esprima entro il termine di giorni 30 sulla dichiarazione del soggetto richiedente, dettando le prescrizioni del caso, l'attività potrà essere intrapresa.

Le amministrazioni comunali, nelle more del riordino del vincolo idrogeologico e dell'aggiornamento del perimetro delle zone vincolate ai sensi dell'art. 42 della L.R. 53/98, provvedono al controllo e alla verifica dei limiti del vincolo. Si occupano inoltre della risoluzione di eventuali problemi d'interpretazione causati dalla scarsa definizione della cartografia, dalle incongruenze tra diverse rappresentazioni e da un diverso stato dei luoghi, tenendo conto del ruolo della vegetazione sulla stabilità e sull'equilibrio idrogeologico dei terreni.

3. IL VINCOLO IDROGEOLOGICO IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI

La conferenza di servizi decisoria deve sempre essere indetta quando, per la conclusione di un procedimento, è necessario acquisire due o più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, da parte di diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, così come disposto dall'art. 14, c. 2 della legge 241/1990.

In tali casi, pertanto, l'acquisizione del nulla osta per il vincolo idrogeologico secondo le relative modalità ordinarie di rilascio, e non quindi attraverso il modulo procedimentale della conferenza, configura una elusione del ricorso obbligatorio a quest'ultima, con la conseguente illegittimità del provvedimento finale adottato dalla competente amministrazione.

Ad esempio, qualora l'acquisizione del nulla osta al Vincolo Idrogeologico risulti propedeutica al rilascio, da parte dell'ufficio comunale competente, del permesso di costruire o alla formazione di altro titolo edilizio ai sensi del D.P.R. 380/2001 e sia necessaria l'acquisizione di uno o più altri pareri/nulla osta/autorizzazioni (quali, a titolo esemplificativo, il nulla osta dell'ente di gestione di Area Protetta, la pronuncia di valutazione d'incidenza, l'autorizzazione paesaggistica, il parere forestale, il parere delle Autorità di Bacino Distrettuale, il parere idraulico, ecc.) o ai fini dell'autorizzazione unica per gli interventi e le attività rurali aziendali così come declinate all'art. 2 della L.R. 14/2006 ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 1/2020 e ss.mm.ii e ai sensi dell'art 3 della L.R. 1/2009 "Disposizioni urgenti in materia di agricoltura" e ss.mm.ii. relativamente alle procedure per il rilascio di autorizzazione per abbattimento-espianto-spostamento di alberi di olivo, il suddetto ufficio o comunque gli uffici competenti sono obbligati, per legge, ad indire la conferenza di servizi di tipo decisorio.

Spetta all'amministrazione competente al rilascio del provvedimento conclusivo (ad es. permesso di costruire, titolo unico per attività produttiva, ecc.) la puntuale individuazione degli atti di assenso necessari per l'approvazione dell'intervento, ai fini dell'eventuale indizione della conferenza di servizi.

Per approvare, in conferenza, interventi da realizzare nelle aree gravate dal Vincolo Idrogeologico, è necessario che l'atto di indizione della conferenza e la relativa documentazione progettuale (secondo quanto richiamato al § 2), sia pubblicato all'Albo Pretorio Comunale. Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione, il Comune territorialmente competente trasmette, all'amministrazione che ha indetto la conferenza e a quella competente al rilascio del nulla osta (se diverse dal Comune), le eventuali opposizioni pervenute, così come le proprie osservazioni. La pubblicazione del provvedimento finale della conferenza integra la pubblicazione dell'autorizzazione prevista dall'art. 21 del R.D.1126/1926.

In caso di interventi ricadenti in aree delimitate dai Piani di Assetto Idrogeologico – P.A.I./P.S.A.I. (cfr. § 15), l'efficacia del nulla osta al Vincolo Idrogeologico rilasciato in conferenza è subordinata all'ottenimento del parere favorevole dell'Autorità di Bacino Distrettuale territorialmente competente, se previsto dalle norme, e comunque anch'esso rilasciato entro i termini di conclusione della conferenza.

Inoltre, nei casi in cui il rilascio dell'autorizzazione forestale è subordinato all'acquisizione di più atti di assenso, o altro titolo comunque denominato, di competenza di altre amministrazioni, si applica l'art. 14-bis della legge 241 del 1990 e la conferenza di servizi semplificata asincrona è indetta dall'ente competente al rilascio dell'autorizzazione forestale. Ai sensi del medesimo articolo, qualora un'amministrazione coinvolta non comunichi la propria posizione entro il termine perentorio stabilito, il suo assenso si considera acquisito senza condizioni, ad esclusione dei casi in cui, in base al diritto dell'Unione Europea, sia necessario acquisire un provvedimento espresso, quale ad esempio la valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.

4. IL VINCOLO IDROGEOLOGICO IN SEDE DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE REGIONALE (V.I.A.)

In caso di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale regionale (V.I.A.), sia di competenza statale che regionale, l'obbligo di pubblicazione si intende assolto con la fase di consultazione, prevista dal D.lgs. n. 152/2006 per tali procedure, mediante avviso al pubblico reso disponibile sul sito web istituzionale dell'autorità competente in materia di V.I.A.

Le procedure di presentazione della documentazione, ai sensi dell'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006, relativo al provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.), sono stabilite nella DGR 884 del 18/10/2022 "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale".

5. IL VINCOLO IDROGEOLOGICO E IL R.R. DEL 18 APRILE 2005, N. 7 "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 2002, N. 39

Il Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)", di seguito chiamato Regolamento, disciplina anche alcuni interventi che ricadono nelle aree sottoposte al Vincolo Idrogeologico nell'ambito esclusivo in materia di gestione delle risorse forestali.

Infatti, il campo di applicazione del Regolamento, nel comma 9 dell'art. 2, richiama la L.R. 53 del 98 e recita: "Le funzioni ed i compiti amministrativi disciplinati dal presente regolamento sono esercitati dalla Regione, dalle province, dalle comunità montane e dai comuni, di seguito denominati enti competenti, sulla base dell'organizzazione definita, in particolare, dagli articoli 5 e 83 della L.R. 39/2002, 100, 101, 101 bis e 102 della

legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) nonché 8, 9, 10 e 11 della L.R. 53/1998.”

In particolare, il regolamento, nel Titolo V (*Norme per l'uso dei terreni boscati e non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico*), disciplina le attività che possono essere eseguite nelle aree boscate e non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico sempre nell'ambito esclusivo in materia di gestione delle risorse forestali; inoltre, nell'art. 131 del Titolo VI (*Disposizioni sulle cave, sulle miniere e sui movimenti di terreno che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi, dei terreni cespugliati e dei terreni saldi*) del sopraddetto Regolamento, sono elencate e disciplinate le opere consentite.

Per quanto riguarda le opere di cui all'art. 131, sono da ritenersi consentite ai sensi del Regolamento 7/2005; dette opere devono essere ricondotte alle procedure previste dall'art. 20 del RD 1126/26, di competenza comunale, ad esclusione di quegli interventi specificati negli elenchi 1 e 2 (Enti di area vasta e Comuni), che sono soggetti anche alle procedure dell'art. 21 del RD 1126/26.

Inoltre, ai fini dello snellimento delle procedure amministrative, l'autorità competente al rilascio del nulla osta al vincolo idrogeologico può rilasciare nello stesso atto sia il Nulla Osta che l'autorizzazione ai sensi del Regolamento, nel caso in cui l'assetto organizzativo dell'Ente lo consenta.

Gli interventi riportati agli Elenchi 1 e 2, aventi finalità agro-silvo-pastorali e che non comportano movimento terra, non sono oggetto di pubblicazione all'albo pretorio del Comune di riferimento, in quanto trattasi di interventi non diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi e dei terreni saldi ma sono considerati ordinarie pratiche colturali (art.20, RD 1126/26).

6. FUNZIONI DELLA REGIONE

La lettera d) del comma 2 dell'art. 8 della L.R. 53/1998 attribuisce alla regione le funzioni sul vincolo salvo quanto stabilito nell'articolo 9, comma 1, lettera g) e articolo 10, comma 1, lettera b) della legge stessa.

L'istanza di nulla osta al Vincolo Idrogeologico, accompagnata dalla relativa documentazione progettuale, conformemente a quanto previsto nell'allegato 2, dovrà essere trasmessa ai sensi dell'art. 21 del R.D. n. 1126/26.

Le tabelle 1 e 2, sotto riportate, comprendono l'elenco delle opere delegate alle province e ai comuni previste dalla L.R. 53/1998 comprensive di altre tipologie di opere che negli anni sono state integrate mediante specifiche circolari.

Inoltre, per le opere di difficile classificazione, rispetto a quanto riportato nell'elenco 1 e 2, si rimanda a quanto previsto dal § 9.

7. FUNZIONI DELEGATE AGLI ENTI DI AREA VASTA (PROVINCE E CITTA' METROPOLITANA)

Ai sensi dell'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale è subentrata alla Provincia di Roma. Con la successiva D.G.R. Lazio 335 del 16/06/2016, recante "Ricognizione delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di area vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art.7, comma 8 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 "Legge di stabilità regionale 2016" sono state individuate, con effetto meramente ricognitivo ed alla luce del quadro normativo vigente, le attribuzioni in materia ambientale di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, inclusi i provvedimenti riguardanti il Vincolo Idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al R.D. 3267/1923.

Nell'elenco successivo sono riportate le categorie di opere i cui provvedimenti inerenti al Vincolo Idrogeologico rientrano nelle funzioni amministrative delegate agli Enti di area vasta (Città metropolitana di Roma Capitale - CMRC e province); sono riportate altresì alcune opere non specificate nella LR 53/98 ma che possono per tipologia essere assimilate a quelle indicate alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 9 della LR 53/98.

Elenco 1 - Opere i cui provvedimenti, inerenti al Vincolo Idrogeologico, rientrano nelle funzioni amministrative delegate agli Enti di area vasta (CMRC e province)

	In presenza di area boscata	Procedure
i provvedimenti riguardanti il Vincolo Idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale per superfici superiori a tre ettari ¹ , ricomprendenti gli interventi selvicolturali ivi compresi i tagli di avviamento-	Si	art.21, RD 1126/26
nuovi edifici di qualsiasi tipo e destinazione, ampliamenti ed opere connesse, quali rimesse, box e piscine	Si/No	art. 21, RD 1126/26
muri di sostegno superiori ad un metro di altezza e recinzioni di qualsiasi tipo superiori a 2 metri	Si/No	art. 21, RD 1126/26
linee elettriche di alta tensione superiori a 20.000 volts e relative infrastrutture	Si	art. 21, RD 1126/26
	No	art. 20, RD 1126/26
sistemazione di aree e di piazzali anche per la realizzazione di parcheggi e platee di stoccaggio	Si/No	art. 21, RD 1126/26
sistemazione di terreni e creazione o sistemazione di terrazzamenti, anche con opere di drenaggio, ed apertura di scoline per la regimazione idrica superficiale	Si/No	art. 21, RD 1126/26
apertura di sentieri pedonali	Si	art. 21, RD 1126/26
	No	art 20, RD 1126/26
apertura di piste di esbosco ¹	Si	art. 21, RD 1126/26
vivai, rimboschimenti e ricostituzioni boschive ¹	Si/No	art 20, RD 1126/26
impianti solari fotovoltaici oltre una potenza di 200 KWp	Si/No	art. 21, RD 1126/26
impianti eolici superiori a una potenza di 60 KWp	Si/No	art. 21, RD 1126/26
impianti a biomassa superiori a una potenza di 200 KWp	Si/No	art. 21, RD 1126/26
impianti Mini idroelettrici superiori a 100 KW	Si/No	art. 21, RD 1126/26

Inoltre, per le opere di difficile classificazione, rispetto a quanto riportato nell'elenco 1 e 2, si rimanda a quanto previsto dal § 9.

8. FUNZIONI DELEGATE AI COMUNI

Nell'elenco successivo sono riportate le categorie di opere i cui provvedimenti inerenti al Vincolo Idrogeologico rientrano nelle funzioni amministrative delegate ai comuni; sono riportati altresì alcune opere non specificate nella LR 53/98 ma che possono per tipologia essere assimilate a quelle indicate nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della LR 53/98.

¹ Si applicano le prescrizioni previste Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).

Elenco 2 - Opere i cui provvedimenti, inerenti al Vincolo Idrogeologico, rientrano nelle funzioni amministrative delegate ai comuni

	Boscata	Procedure
I provvedimenti relativi alle utilizzazioni boschive per superfici fino a tre ettari ²	Si	art 20, RD 1126/26
acquedotti e reti fognarie, gasdotti, oleodotti, serbatoi anche interrati per gas od acqua, a servizio di centri abitati, singole case ed insediamenti industriali e relative infrastrutture	Si/No	art 21, RD 1126/26
tralicci e linee per comunicazioni telefoniche, televisive ed altre comunicazioni, nonché linee elettriche di medio-bassa tensione, fino a 20 kv	Si/No	art 20, RD 1126/26
muri di sostegno inferiori a 100 centimetri	Si/No	art 20, RD 1126/26
recinzioni varie in muratura o con paletti metallici o in legno o di cemento fino a 200 centimetri	Si/No	art 20, RD 1126/26
interventi di manutenzione di opere che non comportino modifiche alle opere stesse o al territorio circostante	Si/No	art 20, RD 1126/26
ristrutturazione e sopraelevazione di edifici esistenti, quando ciò non comporti movimentazione di terra, anche soggetti a sanatorie edilizie	Si/No	art 20, RD 1126/26
messa in opera di barriere stradali, di cartelli stradali e pubblicitari	Si/No	art 20, RD 1126/26
realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico-forestale, quando non sia prevista movimentazione di terra, chiusura di falle o fratture negli argini ed apertura di cunette e realizzazione di tombini stradali nella viabilità esistente	Si/No	art 20, RD 1126/26
realizzazione di modeste opere edilizie, quali muretti a secco, cordoli, pavimentazione in lastre per percorsi pedonali e similari, nonché asfaltatura e pavimentazione di piani viari quando non ne sia intaccato il fondo esistente e non siano realizzate opere di regimazione idrica	Si/No	art 20, RD 1126/26
impianti solari fotovoltaici con una potenza inferiore o uguale a 200 KWp	Si	art 21, RD 1126/26
	No	art 20, RD 1126/26
impianti eolici con potenza inferiore o uguale a 60 KWp	Si	art 21, RD 1126/26
	No	art 20, RD 1126/26
impianto a biomassa con potenza inferiore o uguale a 200 KWp	Si/No	art 21, RD 1126/26
impianti Mini idroelettrici con potenza inferiore o uguale a 100 KW	Si/No	art 21, RD 1126/26

Inoltre, per le opere di difficile classificazione, rispetto a quanto riportato nell'elenco 1 e 2, si rimanda a quanto previsto dal § 9.

² Si applicano le prescrizioni previste Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).

9. OPERE DI DIFFICILE CLASSIFICAZIONE

Per le opere di difficile classificazione, rispetto a quanto riportato nel paragrafo 6 e nell'elenco 1 e 2, le competenze sui provvedimenti attinenti al Vincolo Idrogeologico sono così distribuite:

Ente	superficie		Volume di scavo
Regione	≥ 30.000 mq	o che prevedano	≥ 15.000 mc
Provincia	< 30.000 mq e ≥ 5000 mq	o che prevedano	< 15.000 mc e ≥ 2500 mc
Comune	< 5000 mq	o che prevedano	< 2.500 mc

Ai fini della corretta definizione dei limiti dimensionali delle opere, si chiarisce che per "volume di scavo" si intende il volume complessivo espresso in metri cubi del materiale oggetto sia di scavo sia di eventuale riporto in rilevato nell'ambito dell'area di intervento. Scavi e riporti in rilevato vanno quindi sommati nel caso di riutilizzo del materiale di scavo a riporto, senza computare l'eventuale ritombamento. Nel caso di solo materiale utilizzato come riporto (a prescindere dall'area di provenienza) esso costituisce a tutti gli effetti "volume di scavo" e quindi va computato. Nel computo complessivo devono conseguentemente essere considerate anche le eventuali superfici interessate da riporti in rilevato che vanno sommate in termini di area a quelle di scavo.

L'istanza di nulla osta al Vincolo Idrogeologico, accompagnata dalla relativa documentazione progettuale, dovrà essere trasmessa, ai sensi dell'art. 21 del R.D. n. 1126/26.



10. OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO


In caso di interventi già effettuati in assenza delle necessarie autorizzazioni/certificazioni e/o titoli edilizi, il nulla osta al Vincolo Idrogeologico è rilasciato esclusivamente nell'ambito dei procedimenti amministrativi, di competenza comunale, di condono edilizio o di accertamento di conformità, fermi restando i requisiti fissati dalle normative di settore che regolano suddetti procedimenti, sia in ordine all'ammissibilità dell'istanza di sanatoria edilizia, che in ordine alla possibilità di rilascio del parere su opere costruite in aree sottoposte a vincolo, da parte dell'amministrazione preposta alla tutela dello stesso.

Pertanto, qualora consentito dalla legge, il rilascio del nulla osta al Vincolo Idrogeologico compete all'ente cui è attribuita o delegata la funzione amministrativa sull'opera soggetta a condono e/o sanatoria secondo la ripartizione operata dalla LR n. 53/1998 con gli articoli 8 (comma 2, lettera d), 9 (comma 1, lettera g) e 10 (comma 1, lettera b) e come evidenziata nei paragrafi precedenti.

11. OPERE CHE INTERESSANO PIÙ COMUNI O PIÙ PROVINCE

Per le opere che interessano più comuni o più province, il nulla osta al Vincolo Idrogeologico, con le procedure previste nell'elenco 1 e 2, dovrà essere rilasciato, in base al principio di sussidiarietà, secondo le indicazioni riportate nelle tabelle sottostanti:

Opere di competenza comunale (elenco 2) – se ricadenti in:		Amministrazione competente al rilascio del nulla osta
due o più comuni appartenenti alla stessa provincia		Provincia
Due o più comuni ricadenti in due o più province		Regione

Opere di competenza provinciale (elenco 1) – se ricadenti in:		Amministrazione competente al rilascio del nulla osta
Due o più province		Regione

12. OPERE CHE INTERESSANO PARZIALMENTE AREE VINCOLATE

Nel caso di opere che interessano solo parzialmente aree gravate dal Vincolo Idrogeologico, i relativi nulla osta saranno rilasciati solo per le porzioni delle zone di intervento ricadenti nell'area vincolata.

Per le parti delle opere non ricadenti in aree gravate dal vincolo idrogeologico dovranno essere presentate opportune valutazioni al fine di verificare eventuali impatti negativi sulle aree gravate dal vincolo.

13. OPERE COMPLESSE CHE CONTEMPLANO PIÙ COMPETENZE

Nel caso di esecuzione di opere che contemplino più competenze (es. realizzazione di una discarica con relativa realizzazione di edifici uso ufficio o realizzazione di un edificio con relativi muri di sostegno inferiori a 100 cm, ecc.) il rilascio del nulla osta dovrà essere concesso dall'ente gerarchicamente superiore (nel caso dei suddetti esempi saranno rispettivamente regione e provincia).

14. COMUNI SPROVVISTI DELLA DELIMITAZIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

Ai sensi dell'art. 45 della LR 53/1998, fino all'adozione del provvedimento per la nuova delimitazione del Vincolo Idrogeologico, nei Comuni nei quali non sono state delimitate le zone gravate dal Vincolo Idrogeologico si intendono vincolate a norma del R.D.L. 3267/1923 solamente le zone boscate (ai sensi dell'art.4 della LR 39/2002 e art. 3 del D.Lgs. 34/2018) ed i territori montani.

Come riferimento per verificare se una area possa essere classificata boscata si può eseguire la lettura integrata del Piano Territoriale Paesistico Regionale - PTPR - Tavola B – Boschi:

- <https://geoportale.regione.lazio.it/layers/geosdiownr:geonode:boschi>

con la Carta Forestale su base tipologica

- https://geoportale.regione.lazio.it/layers/geosdiownr:geonode:tipi_forestali2

con la cartografia delle Formazioni naturali e seminaturali

- https://geoportale.regione.lazio.it/layers/geosdiownr:geonode:formazioni_naturali_e_seminaturali

La ricorrenza di tali condizioni, e quindi dell'effettiva sussistenza del Vincolo Idrogeologico nell'area di intervento, deve essere esplicitamente asseverata da tecnico incaricato dal soggetto richiedente negli

elaborati progettuali previsti a corredo dell'istanza di rilascio nulla osta vincolo idrogeologico; spetta al Comune la verifica preventiva di quanto dichiarato, prima dell'inoltro agli Enti sovraordinati per i seguiti di competenza, nei casi rispettivamente di tipologie di pertinenza regionale o provinciale/metropolitana (cfr. § 2)

La certificazione, rilasciata dal Comune, circa l'inesistenza del bosco, in caso di errata o incerta perimetrazione, va trasmessa alle strutture competenti in materia forestale e di pianificazione paesaggistica e, per conoscenza, alla struttura competente per il Vincolo Idrogeologico.

15. OPERE IN AREE CLASSIFICATE DAI PIANI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I./P.S.A.I.)

Per le opere ricadenti in aree delimitate dai Piani di Assetto Idrogeologico si dovranno seguire le indicazioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale territorialmente competente; in particolare:

- per le opere che ricadono in aree definite a pericolo/rischio geologico e/o idraulico P1/R1 e P2/R2, così come individuate negli elaborati P.A.I./P.S.A.I., dovrà essere preventivamente ottenuto il parere favorevole dell'Autorità di Bacino Distrettuale territorialmente competente, se previsto dalle norme; in tal caso la relazione geologica deve comprendere anche uno studio di compatibilità geologica e/o idraulica redatto secondo le specifiche normative del relativo Piano di Bacino. Tale studio deve chiaramente dichiarare e dimostrare la compatibilità dell'opera da realizzare e dimostrare che la stessa opera non concorra ad incrementare il livello di rischio;
- relativamente a quanto riportato nel punto precedente dovranno, se necessari, essere eventualmente progettati e realizzati interventi per la rimozione del pericolo/rischio geologico e/o idraulico ivi sussistente;
- per le opere ricadenti nelle aree individuate a pericolo/rischio elevato e molto elevato (P3-P4, R3-R4,) per frana e/o esondazione dai Piani per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I./P.S.A.I.), per le istruttorie relative al nulla osta al Vincolo Idrogeologico sulle opere consentite ai sensi delle Norme di Attuazione del P.A.I./P.S.A.I., dovrà essere preventivamente ottenuto il parere favorevole dell'Autorità di Bacino Distrettuale territorialmente competente se previsto dalle norme; in tal caso la relazione geologica deve comprendere anche uno studio di compatibilità geologica e/o idraulica redatto secondo le specifiche normative del relativo Piano di Bacino. Tale studio deve chiaramente dichiarare e dimostrare la compatibilità dell'opera da realizzare e dimostrare che la stessa opera non concorra ad incrementare il livello di rischio; riguardo alle autorizzazioni per taglio boschivo, dove previsto, deve essere acquisito il parere dell'autorità di bacino;
- nelle aree individuate a pericolo/rischio elevato e molto elevato (P3-P4, R3-R4,) per frana e/o esondazione dai Piani per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I./P.S.A.I.) di competenza delle preposte Autorità di Bacino, le istruttorie relative al nulla osta al Vincolo Idrogeologico sulle opere non consentite ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI, potranno essere avviate solamente in seguito alla eventuale ripermimentrazione/riclassificazione del vincolo, secondo le procedure previste dalle Norme di Attuazione. Pertanto, eventuali istanze presentate che non rispettino tali previsioni, una volta acclarate in fase istruttoria le condizioni di non procedibilità per non conformità alle Norme di attuazione del PAI, saranno rigettate in conformità alle norme vigenti.

La gestione dei boschi che insistono in aree a rischio idrogeologico e/o di esondazione e/o in aree ripariali, finalizzata a prevenire i dissesti, è disciplinata dagli artt. 47 e 48 del Regolamento Regionale n.7/2005 attuativo della L.R. n. 39/2002 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali".

16. INDAGINI PRELIMINARI

In coerenza con quanto previsto dall'Art. 6 del DPR 380/2001, per l'effettuazione di studi e ricerche di carattere geologico – geotecnico – idrogeologico – geomeccanico e geofisico, che comprendano eventualmente prove geognostiche, scavi, sondaggi e perforazioni (quando non finalizzate al prelievo di risorse idriche e/o minerarie per il loro sfruttamento) con prelievo anche di campioni in sito, preliminari alla realizzazione di interventi, con

interessamento, per estensioni commisurate all'area delle indagini, della vegetazione presente, non è necessaria la preventiva acquisizione del nulla osta al Vincolo Idrogeologico. L'eventuale eliminazione di essenze vegetali dovrà essere eseguita nel rispetto di quanto disciplinato nella L.R.39/2002 e nel R.R. 7/2005.

17. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

I nulla osta e/o le autorizzazioni con le procedure previste "dall'art 21, RD 1126/1926", vengono rilasciati con un atto dell'amministrazione competente entro 180 giorni o nei tempi previsti dalle pertinenti procedure di attivazione delle conferenze di servizi; la durata massima di validità dei provvedimenti è di ventiquattro mesi, ai fini dell'inizio dei lavori, a partire dalla data del rilascio del provvedimento di autorizzazione finale (concessione, autorizzazione, permesso di costruire, autorizzazione unica, P.A.U.R. , ecc.), eventualmente prorogabile, su motivata richiesta dell'interessato, per un periodo non superiore a dodici mesi. La proroga si intende assentita se, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, l'ente competente non si pronuncia.

Entro tale periodo (24 mesi più 12 mesi di eventuale proroga) devono avere inizio i lavori autorizzati, in tal caso la validità del nulla osta si protrae sino al compimento dei lavori stessi secondo i progetti assentiti.

I procedimenti per il rilascio del nulla osta al Vincolo Idrogeologico in itinere alla data di entrata in vigore della presente deliberazione debbono essere definiti, a cura delle Amministrazioni competenti, in conformità alle disposizioni previgenti, per quanto non in contrasto con il dettato del presente provvedimento.